

Comune di Arnesano

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 del 14/03/2024

Oggetto: Ricorso al Consiglio di Stato in S.G. di Roma contro il Comune di Arnesano per la riforma della sentenza n. 1212 del 31.10.2023. Conferimento incarico legale per la difesa degli interessi del Comune di Arnesano.

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 12:43 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

1	SOLAZZO Emanuele	Sindaco
2	PELLE' Fabio	Assessore
3	NUZZACI Federica	Assessore
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Assessore
5	SOLAZZO Anna	

Presente	Assente
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

L'Fabio Pellè nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. Data 11/03/2024 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Marulli Emanuela

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. Data 12/03/2024 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Dott. Pierpaolo Colucci La seduta si svolge in modalità *on line* ai sensi dell'art. 1 e ss. del vigente "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA", approvato con Del. G.C. n. 200/2023 (l'ass. Federica Nuzzaci, l'ass. Massimiliano Mezzanzanica, l'ass. Fabio Pellè e il segretario comunale dr. Cosimo Antonio Passiatore, impossibilitati a partecipare in presenza, sono collegati a distanza).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 28.04.2022 la Società SITower, S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Giovanni AMENDOLA residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune, Pratica SUAP n. 07825270726, per la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi", da installare su una porzione di lotto di terreno di proprietà privata, individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, parallelo ad una traversa della S.P. 7 Lecce Arnesano;
- a corredo dell'istanza al S.U.A.P. n. 07825270726 la SITower presentava anche apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., a firma del Tecnico Progettista Ing. ALTOMARE Cosimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n° 4996, con studio professionale in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- nello specifico la S.C.I.A. prevede l'esecuzione delle seguenti opere edilizie:
- installazione di un palo metallico poligonale prefabbricato ancorato su plinto di fondazione, all'interno di un'area recintata di dimensioni di mt. 8,00 x 7,00, con rete plastificata H = mt.2,00 fissata su un cordolo in c.a.
- il palo di altezza di 36,00 mt. con in sommità un ballatoio ed un pennone di altezza 6,00 mt., sui quali saranno posizionati i sistemi radianti.
- apparati e quadri elettrici, saranno poggiati su putrelle in acciaio fissate su un basamento in cls. Saranno installati rastrelliere portacavi e pozzetti di ispezione.
- con nota prot. 8080 del 26.08.2022 il Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio Arch. Emanuela MARULLI comunicava alla SITower la sussistenza dei motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura, dichiarando di conseguenza la SCIA presentata inefficace e non costituente titolo edilizio abilitante l'esecuzione delle opere;
- in data 28.10.2022 perveniva al protocollo Generale di questo Comune n. 10218 ricorso al T.A.R. Puglia Lecce contro il Comune di Arnesano, promosso dalla Società SITOwer S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele BIA e Francesco Maria FUCCI, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- di Giunta Comunale n. 162 del 10/11/2022, con cui si è stabilito di:
 - 1. Di resistere in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante protempore Sig. Giovanni AMENDOLA, residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;
 - 2. Di conferire incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - 3. Di dare atto che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 − Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 3.500,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente;
- Dirigenziale n. 722 R.G. del 16/11/2022, con cui si è stabilito:
 - I.DI AFFIDARE all'Avv. Francesco ROMANO, con studio legale in Lecce Via Templari n.10, posta.fromano@gmail.com, studiolegalefrancescog.romano@legalmail.it, l'incarico come legale difensore dell'Ente per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito dei ricorsi de quo, di idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - II.DI PRENDERE ATTO che del ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona del'Amministratore e Legale Rappresentante pro-

tempore Sig. Giovanni AMENDOLA, residente in Bari al Viale dei Sarti n° 05, per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della nota prot. 8080 del 26.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio di questo Comune, nonché per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza n. 07825270726 presentata al S.U.A.P. di questo Comune in data 28.04.2022 e sulla S.C.I.A. trasmessa a corredo della stessa;

III.DI IMPEGNARE la somma di € 3.500,00, comprensiva di Iva e Cap. e di eventuali ulteriori spese rinvenienti dal giudizio in oggetto, da imputare sul Capitolo 60 "Prestazioni di servizi per la segreteria" del Bilancio Comunale 2022;

IV.DI DARE, ALTRESÌ, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

V.DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;

VI.DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z1B389EB97;

VII.DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VIII.DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

- di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2023 con la quale si è stabilito di:
 - ✓ DI RESISTERE in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, per la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza n. 564 del 23.11.2022 resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto della domanda cautelare presentata dalla Sitower contestualmente al ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi" (ex art. 87 ora 44 D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi";
 - ✓ DI CONFERIRE incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - ✓ DI DARE ATTO che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 4.000,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario corrente.
- Dirigenziale n. 101 del 08/02/2023, con cui sì è stabilito di:
 - ✓ DI AFFIDARE all'Avv. Francesco Vetrò, con studio in Roma alla Via Bellotti Bon 10, VTR FNC 68E27 F537X, pec: francesco.vetro@pec.it,, l'incarico come legale difensore dell'Ente per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito dei ricorsi de quo, di idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
 - ✓ DI PRENDERE ATTO del ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, per la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza n. 564 del 23.11.2022 resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto della domanda cautelare presentata dalla Sitower contestualmente al ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi" (ex art. 87 ora 44 D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi";
 - ✓ DI IMPEGNARE la somma di € 4.000,00, comprensiva di Iva e Cap. e di eventuali ulteriori spese rinvenienti dal giudizio in oggetto, da imputare sul Capitolo 60 "Prestazioni di servizi per la segreteria" del redigendo Bilancio Comunale 2023;
 - ✓ DI DARE, ALTRESÌ, atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. L.vo n. 165/2001, né situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;
 - ✓ DI COMUNICARE copia del presente atto al professionista incaricato;
 - ✓ DI DARE ATTO che l'affidamento di cui trattasi è identificato con il sequente Codice Identificativo Gara (CIG): Z7939DF830;
 - ✓ DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - ✓ TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi Economici e Finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

...OMISSIS...

Vista:

• la nota prot. n. 11224 del 24/11/2022 con la quale l'Avv. Francesco Romano ha trasmesso l'ordinanza cautelare del 23 novembre 2022, n. 564 con cui il Tar Lecce, in pieno accoglimento delle nostre tesi difensive, ha respinto la domanda cautelare ex adverso proposta;

• la nota di prot. n. 2457 del 02/03/2023 trasmessa dall'Avv. Francesco Vetrò, con la quale ha trasmesso copia dell'Ordinanza n. 644/2023 e preavviso di parcella a saldo, come da Determina di conferimento dell'incarico n. 101 dell'08.02.2023;

Considerato, altresì, che la Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 – Lotto 1D/5 – P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato in S.G. di Roma contro il Comune di Arnesano per la riforma e/o l'annullamento previa sospensione dell'esecutività e concessione di opportune misure cautelari della sentenza n.1212 del 31.10.2023, non notificata, resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto del ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e microimpianti wifi" (ex art. 87- Ora 44 - D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi" e per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza e sulla SCIA presentate dalla Sitower in data 28.4.2022;

Ciò premesso;

Ritenuto necessario dover resistere in giudizio, previo conferimento di incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune nell'ambito della controversia in parola, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;

Considerato che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi in economia, al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio l'assunzione di apposito impegno di spesa per la corresponsione del relativo onorario, assegnandogli a tal fine la somma presuntiva di €. 4.000,00, comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario corrente;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 247/2000;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte:

- I. DI RESISTERE in giudizio al ricorso promosso contro il Comune di Arnesano dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla via Dei Gladioli n. 6 Lotto 1D/5 P.IVA 07825270726, in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Sig. Giovanni Amendola, per la riforma e/o l'annullamento previa sospensione dell'esecutività e concessione di opportune misure cautelari della sentenza n.1212 del 31.10.2023, non notificata, resa dal TAR per la Puglia, Sede di Lecce, di rigetto del ricorso n. 1197/2022 proposto per l'annullamento della nota del Comune di Arnesano prot. n. 8080 del 26.8.2022 ad oggetto: "Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e microimpianti wifi" (ex art. 87- Ora 44 D.Lgs. n. 259/2003), su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi" e per l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza e sulla SCIA presentate dalla Sitower in data 28.4.2022;
- II. DI CONFERIRE incarico ad un legale per la migliore tutela del Comune di Arnesano nell'ambito della controversia de quo, conferendogli idonea procura alle liti per la rappresentanza e la difesa in ogni stato e grado del procedimento, con ogni più ampia facoltà inerente la stessa procura alle liti, ivi comprese quelle di sottoscrivere gli atti, di appellare, eleggendo domicilio presso il proprio studio;
- III. DI DARE ATTO che l'individuazione del legale al quale conferire il mandato di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento comunale per lavori, le forniture e i servizi in economia, al Responsabile dell'Area 2 − Gestione del Territorio, al quale a tal fine viene assegnata la somma presuntiva di €. 4.000,00 comprensiva di CAP e IVA, con imputazione della predetta sul Capitolo 60 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.		

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICESINDACO f.to Fabio Pellè

Il Segretario Comunale f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.